

Il giorno 17 dicembre 2001, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Marghera, tra:

- la CONFARTIGIANATO del Veneto, rappresentata dal Presidente Vendemiano Sartor dal Presidente del Direttivo dell' Edilizia ed Affini Paolo Fagherazzi, assistiti dal Segretario generale Renato Mason e dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Francesco Rizzardo;
- la CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Renato Moro, assistito dal Segretario generale Alessandro Monini, dal Presidente regionale della ASSOEDILI CNA Marcello Splendore e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;
- la CASA Veneto, rappresentata dal Presidente Giorgio Grosso, assistito dal Segretario Generale Salvatore D'Aliberti, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCA CISL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Franco Lorenzon;
- la FILLEA CGIL regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario generale Michele Carpinetti;
- la FENEAL UIL regionale del Veneto, rappresentata dal Coordinatore regionale Alberto Ghedin;

visto

- che il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane edili ed affini del Veneto siglato in data 16 febbraio 1999 ha validità sino al 31.12.2001,
- che da parte di FILCA, FILLEA e FeNEAL è stata presentata regolare disdetta del suddetto CRIL;
- che le parti nazionali non hanno ancora fissato la misura massima entro la quale può essere previsto l'aumento dell'elemento economico territoriale;
- che di conseguenza non è stato possibile avviare la trattativa per il rinnovo del CRIL 16.2.1999;

le parti concordano di prorogare la validità del CRIL 16.2.1999 sino al 31.12.2002 e pertanto convengono:

- di modificare l'art. 2 "Decorrenza e durata" del sopracitato CCRL nel modo seguente

A. C.

G. F.

R. M.

U. S.
D'Aliberti

Z. G.

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1 ottobre 1998 e avrà validità sino al 31.12.2002

- di modificare l'art. 10 "Elemento Economico Territoriale" nel modo seguente:

Art. 10 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

E' istituito, in base a quanto stabilito dall' accordo nazionale 14.4.97, un Elemento Economico Territoriale regionale di settore (di seguito denominato EET), che non incide sul TFR, con le caratteristiche di cui all' art. 2 del D.L. n° 67 del 25.3.97 convertito in legge n° 135/97, collegato all' andamento produttivo dell' Edilizia artigiana veneta relativamente agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Il valore dell' EET è determinato, per ogni anno di maturazione, nelle misure mensili/orarie sotto indicate, e sarà corrisposto mensilmente per 14 mesi per gli impiegati mentre per gli operai sarà corrisposto per ogni ora retribuita, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:

IMPIEGATI (importi mensili)

anno	1999	2000	2001	2002
Livelli				
7°	89.900	89.900	89.900	€46,43
6°	78.600	78.600	78.600	€40,60
5°	65.300	65.300	65.300	€33,72
4°	60.500	60.500	60.500	€31,25
3°	56.600	56.600	56.600	€29,23
2°	50.000	50.000	50.000	€25,82
1°	43.800	43.800	43.800	€22,62

OPERAI

Livelli	1999		2000		2001		2002	
	mese	ora	mese	ora	mese	Ora	Mese	Ora
4°	60.500	349,71	60.500	349,71	60.500	349,71	€31,25	€0,18064
3°	56.600	327,16	56.600	327,16	56.600	327,16	€29,23	€0,16896
2°	50.000	289,01	50.000	289,01	50.000	289,01	€25,82	€0,14925
1°	43.800	253,17	43.800	253,17	43.800	253,17	€22,62	€0,13075

L' EET verrà erogato a partire dal mese di gennaio 1999, 2000, 2001, 2002 solo se la verifica relativa all' anno edile precedente (1° ottobre -30 settembre) - che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di dicembre di ciascun anno - darà esito positivo per almeno due dei quattro parametri sotto elencati:

- numero delle imprese iscritte alle Casse Edili artigiane non inferiore del 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;

- numero dei lavoratori iscritti alle Casse Edili artigiane non inferiore del 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;


- numero delle ore denunciate alle C.E. artigiane e relativo monte salari non inferiore al 10% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;

[Handwritten signatures and initials]


- numero degli addetti al settore iscritti alle liste di mobilità e numero dei lavoratori in CIG speciale edilizia non superiore al 5% rispetto all' anno precedente a quello di riferimento;
Stante la sperimentality del presente istituto le parti convengono di procedere alla verifica, dopo un biennio, dei parametri sopraindicati. Tale verifica potrà individuare ulteriori indicatori e/o adeguare quelli esistenti per l' analisi dell' andamento del settore e dei suoi risultati anche in sostituzione di quelli già fissati nel presente CCRIL.
L' EET sarà assoggettato ad accantonamento presso le Casse Edili.

Letto, confermato e sottoscritto.


CONFARTIGIANATO del Veneto




CNA del Veneto




CASA Veneto



FILCA-CISL del Veneto



FILLEA-CGIL del Veneto



FeNEAL-UIL del Veneto

